

## STUDIO LEGALE DI GIOVANNI

avv. Maria Antonietta Di Giovanni

### TRIBUNALE DI MILANO

#### SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 414 CPC IN RIASSUNZIONE DINANZI AL GIUDICE  
RITENUTO COMPETENTE CON RICHIESTA DI ISTANZA CAUTELARE EX  
ART 700 CPC, CON RICHIESTA DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE  
ED ISTANZA DI NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI EX ART 151 CPC

Per il sig. Russo Maurizio, nato il 22.04.1965 a Messina,  
residente in Corigliano Rossano, via Guarasci Antonio, cf  
RSSMRZ 65 D22F158Q Rappresentato e difeso, dall'avv. Maria  
Antonietta Di Giovanni C.F. DGVMNT69R42D005C con studio  
legale sito in via Trani,10 Corigliano Rossano CS, telefax  
0983/878067 pec [madigiovanni@pec.giuffre.it](mailto:madigiovanni@pec.giuffre.it) giusta mandato  
a margine del presente atto,domiciliato presso avvocato Nora  
Macecchini, via Sempione, 4, 21100, Varese, telfax  
0332236315, pec [nora.macecchini@varese.pecavvocati.it](mailto:nora.macecchini@varese.pecavvocati.it)

#### CONTRO

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in  
persona del Ministro p.t. , C.F. 80185250588, con sede in viale  
Trastevere, 76/A-00153 Roma, all'indirizzo pec [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it),domiciliata ex art 144 cpc presso Avvocatura  
Distrettuale dello Stato di Milano via Freguglia, 1, 20122,  
Milano, pec:[ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia AT  
Milano,ufficio X, in persona del Dirigente p.t., via Soderini , 24-  
20146 Milano, C.F. 80099830152, pec.  
[uspmi@postacert.istruzione.it](mailto:uspmi@postacert.istruzione.it), domiciliati presso Avvocatura

STUDIO LEGALE Via Trani,10 87064 Corigliano Rossano CS

Telefax 0983/878067 – Cell. 3927701264 – email [madigiovanni@libero.it](mailto:madigiovanni@libero.it) –  
pec [madigiovanni@pec.giuffre.it](mailto:madigiovanni@pec.giuffre.it)



avv. Maria Antonietta Di Giovanni

Distrettuale dello Stato di Milano via Freguglia, 1, 20122,  
Milano, pec:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

MIUR – Ufficio scolastico regionale per la Lombardia in p. del D  
p.t, via Pola n. 11 – 20014 Milano C.F. 97254200153 presso  
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano via Freguglia, 1,  
20122, Milano, pec:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

#### NEI CONFRONTI

di tutti gli appartenenti al profilo ATA, inseriti nella graduatoria  
provinciale definitiva di Milano A.S 2018/2019, che sarebbero  
pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) per effetto  
dell'accoglimento del presente ricorso.

#### PREMESSO CHE

L'odierno ricorrente, a mezzo del suo difensore, depositava, in data  
5.10.2018, ricorso ex art 700 e 414 cpc dinanzi al Tribunale di  
Castrovillari sez. lavoro, contro Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. , C.F.  
80185250588, con sede in viale Trastevere, 76/A-00153 Roma,  
MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia AT  
Milano, ufficio X, in persona del Dirigente p.t., via Soderini , 24-  
20146 Milano, C.F. 80099830152, pec.  
[uspmi@postacert.istruzione.it](mailto:uspmi@postacert.istruzione.it), MIUR – Ufficio scolastico  
regionale per la Lombardia in p. del D p.t, via Pola n. 11 – 20014  
Milano C.F. 97254200153 , nonché nei confronti di tutti gli  
appartenenti al profilo ATA, inseriti nella graduatoria  
provinciale definitiva di Milano A.S 2018/2019, che sarebbero  
risultati pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) per  
effetto dell'accoglimento del presente ricorso. Il procedimento

STUDIO LEGALE Via Trani,10 87064 Corigliano Rossano CS

Telefax 0983/878067 – Cell. 3927701264 – email [madigiovanni@libero.it](mailto:madigiovanni@libero.it) –  
pec [madigiovanni@pec.giuffre.it](mailto:madigiovanni@pec.giuffre.it)



avv. Maria Antonietta Di Giovanni

si incardinava al numero 3860/18 R.G. dinanzi al Tribunale di Castrovillari G.L. Santoro, il quale fissava con decreto del 10.10.2018 la prima udienza di comparizione per il giorno 05.12.2018, onerando il ricorrente di notificare alle controparti il ricorso ed il decreto di fissazione di prima udienza di comparizione nei termini di legge. All'udienza del 5.12.2018, il G.L. eccepita d'ufficio la propria incompetenza territoriale ex art 414 c. 5 cpc, emetteva, in pari data, ordinanza di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Milano , davanti al quale disponeva la riassunzione del ricorso de quo nei termini di legge.

Pertanto, stante quanto sopra si impone per rito la trascrizione del ricorso originario :

*"TRIBUNALE DI CASTROVILLARI  
SEZIONE LAVORO*

*RICORSO ex art 414 cpc CON RICHIESTA ISTANZA CAUTELARE EX ART  
700 E 669 QUATER CPC E CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA  
NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI EX ART 151 CPC*

*Per IL sig. Russo Maurizio, nato il 22.04.1965 a Messina,  
residente in Corigliano Rossano, via Guarasci Antonio, cf  
RSSMRZ 65 D22F158Q Rappresentato e difeso, dall'avv. Maria  
Antonietta Di Giovanni C.F. DGVMT69R42D005C con studio  
legale sito in via Trani,10 Corigliano Rossano CS, telefax  
0983/878067 pec [madigiovanni@pec.giuffre.it](mailto:madigiovanni@pec.giuffre.it) giusta mandato  
a margine del presente atto,*

*CONTRO*

*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in  
persona del Ministro p.t. , C.F. 80185250588, con sede in viale*

STUDIO LEGALE Via Trani,10 87064 Corigliano Rossano CS

Telefax 0983/878067 – Cell. 3927701264 – email [madigiovanni@libero.it](mailto:madigiovanni@libero.it) –  
pec [madigiovanni@pec.giuffre.it](mailto:madigiovanni@pec.giuffre.it)



## STUDIO LEGALE DI GIOVANNI

avv. Maria Antonietta Di Giovanni

*Trastevere, 76/A-00153 Roma, all'indirizzo pec [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it), domiciliata ex art144 cpc presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, via Gioacchino da Fiore, 34-cap 88100, C.F. 80004580793, pec [ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it);*

*MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia AT Milano, ufficio X, in persona del Dirigente p.t., via Soderini, 24-20146 Milano, C.F. 80099830152, pec. [uspmi@postacert.istruzione.it](mailto:uspmi@postacert.istruzione.it), domiciliati presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, via Gioacchino da Fiore, 34-cap 88100, c.f. 80004580793, pec [ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it);*

*MIUR – Ufficio scolastico regionale per la Lombardia in p. del D p.t, via Pola n. 11 – 20014 Milano C.F. 97254200153 presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, via Gioacchino da Fiore, 34-cap 88100,*

### NEI CONFRONTI

*di tutti gli appartenenti al profilo ATA, inseriti nella graduatoria provinciale definitiva di Milano A.S 2018/2019, che sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.*

### PREMESSO

*Che in data 14.04.2018 notificata il 19.04.2018 il sig. Russo Maurizio presentava domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti dell'ambito Territoriale di Milano personale amministrativo tecnico ed ausiliario per i profili di assistente*

STUDIO LEGALE Via Trani,10 87064 Corigliano Rossano CS

Telefax 0983/878067 – Cell. 3927701264 – email [madigiovanni@libero.it](mailto:madigiovanni@libero.it) –

pec [madigiovanni@pec.giuffre.it](mailto:madigiovanni@pec.giuffre.it)



*tecnico e collaboratore scolastico ai fini della costituzione delle graduatorie per l'anno scolastico 2018/19, ai sensi dell'art 554 del d. lgs. 297/1994;*

*che il sig. Russo Maurizio inseriva nella domanda ex lege tutti i suoi titoli e requisiti necessari per la partecipazione al concorso finalizzata all'inserimento nella graduatoria summenzionata, con valutazione titoli per il profilo AT punteggio totale di 41,18 e per il profilo CS punteggio totale di 15,18;*

*che successivamente la pubblicazione in data 06.07.18, da parte dell' ufficio scolastico regionale per la Lombardia, ambito territoriale di Milano, della graduatoria permanente provvisoria del personale ATA, il sig. Russo veniva escluso dalla citata procedura concorsuale, e in data 11.07.18 ricorrente presentava reclamo avverso alla citata esclusione. Tuttavia, il sig. Russo, nonostante il succitato reclamo, veniva inserito nella graduatoria provinciale definitiva con riserva (R), con solo un'area di laboratorio nello specifico AR10, nonché, l'erroneo punteggio di 38,63, per poi risultare nell'elenco degli esclusi del 7.08.2018 ex art. 7. del bando di concorso del Direttore generale regionale della Lombardia per l'anno scolastico 2018/19 per l'accesso per titoli ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici e delle istituzioni educative e delle scuole speciali*



*statali, ai sensi dell'art. 554 del D.Leg.vo 297/94, pubblicato nel Miur. AOODRLO.Registro Ufficiale(U.0004646.del 13.03.18).*

*Che il sig. Russo contestava verbalmente e di persona presso l'ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia AT Milano sia il suo inserimento nella graduatoria provinciale definitiva con riserva (R), nonché, con area AR10 , nonché, con punteggio 38,62.*

*Che il sig. Russo nello specifico possiede le seguenti aree di laboratorio :AR02,AR08, AR10,AR11,AR12,AR21,AR23,AR28,AR29,AR32,AR36,AR38, con punteggio totale per Assistente tecnico (AT) 41,18 e per collaboratore scolastico (CS) 15,18;*

*Che nonostante la contestazione del Russo l'ufficio scolastico suindicato non cambiava alcunché della graduatoria permanente, né di quella definitiva del 7.08.18, dalla quale il Russo risulta escluso ex art. 7 del bando di concorso del Direttore generale regionale della Lombardia per l'anno scolastico 2018/19:*

*Che l'odierno ricorrente inviava alla Dott.ssa Galdi responsabile dell'ufficio personale ATA dell'ATP Milano una mail di chiarimenti circa la propria posizione con la quale specificava l'errata applicazione allo stesso dell'art. 7 del bando suindicato richiamato in maniera generica dalla stessa P.A.*

*Che infatti, l'art. 7 del bando contempla una serie di requisiti per la partecipazione alla predetta procedura concorsuale, nonché l'esclusione dalla stessa, fra l'altro al punto 7.3 lett. c.*



*per : “coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1 co, lett.d del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con DPR del 10.01.1957 n. 3 per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o sia incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto “ SCUOLA” ( licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione”.*

*Che preliminarmente si evidenzia come il sig. Russo Maurizio non poteva esser passibile dell’esclusione dalla graduatoria per applicazione dell’art. 7 suspecificato, in quanto lo stesso non rientra nella categoria dei dipendenti pubblici e lo stesso non è mai stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.127, 1 co, lett. D del TU approvato con DPR n.3/ 1957.*

*Che l’erronea e generica contestazione di tutto l’art. 7 nei confronti del sig. Russo nasce da un ingiusto DEPENNAMENTO DA UNA GRADUATORIA nel lasso di tempo nel quale non era occupato con contratto in nessuna istituzione scolastica dell’ATP di Messina,per presunte dichiarazioni mendaci ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti del personale ATA della prov. di Messina anno 2011.*

*Che successivamente per tale ingiusto provvedimento di decadenza dell’ufficio scolastico regionale per la Sicilia Uff. XIV di Messina, il sig. Russo veniva sottoposto a procedimento*



*penale n. 4309/11 dinanzi al Tribunale di Messina che si concludeva con sentenza n. 247/2018 con ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA ex art. 530 CPP perché il FATTO NON SUSSISTE, il tutto in data 9.02.18, depositata in cancelleria in data 7.3.18 .*

*Che il sig. Russo al momento della domanda relativa al bando di concorso del Direttore generale regionale della Lombardia effettuata in data 14.04.18, forte della sentenza di assoluzione datata 9.02.18, alla voce dichiarazioni dell'aspirante pg 8 di 9 dichiarava in buona fede di non avere procedimenti penali pendenti .*

*Che a conferma della buona fede in data 14.07.2018, il Russo comunicava al Dirigente dell'ATP di Milano Via Soderini ad integrazione della pratica di inserimento nella graduatoria permanente ATA di non aver riportato nelle dichiarazioni generiche della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale alcun carico pendente per pura dimenticanza dal momento che il Russo alla data della produzione della domanda era già stato assolto con sentenza n. 247/18.*

*Che il sig. Russo quindi è fuori dalla previsione dell'art. 127 1 co lett. D DPR 3/1957 in quanto nei suoi confronti non è stato mai accertato che l'impiego ( mai conseguito dal Russo),fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.*

*Che lo si ribadisce ancora una volta erronea, ingiusta e infondata l'esclusione per l'art 7 indicato del ricorrente dalla*





*graduatoria definitiva ATA, in quanto lo stesso non era appartenente alla categoria dei pubblici impiegati, non è stato giammai condannato per come sancito dall'art. 127 1 co lett. D DPR 3/57,ma è stato semplicemente depennato (INGIUSTAMENTE come sopra ben specificato) da una graduatoria provinciale permanente di Messina per l'anno 2011.*

*Che il sig. Russo nonostante le contestazioni avanzate verbalmente e di persona,proponeva in data 24.09.2018 TENTATIVO DI CONCILIAZIONE alla quale il MIUR della Lombardia Milano nello specifico non dava risposta alcuna.*

*Che siamo in presenza di una evidente violazione e falsa applicazione dei principi di correttezza e buona amministrazione – violazione del principio dello scorrimento della graduatoria - disparità di trattamento – eccesso di potere – illogicità'.*

*Che alla luce di quanto su rappresentato, il ricorrente Russo Maurizio si è visto costretto all'odierno giudizio.*

*Che il sig. Russo successivamente all'episodio di Messina suindicato ha comunque prestato servizio come personale ATA presso altri uffici scolastici sempre a contratto annuale servizio di diritto e non di fatto in quanto non vi è mai stata una sentenza di condanna in capo al Russo per false dichiarazioni bensì, vi è stata una sentenza di assoluzione con formula piena.*

*Che l'esclusione di cui si discute provocava altresì, nel ricorrente un forte stato di stress di agitazione e di frustrazione essendo lo*



*stesso impossibilitato ad ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'istituto scolastico de quo e rimanendo di fatto senza alcuna attività lavorativa e di conseguenza retribuzione,avendo il carico familiare con tre figli non autonomi economicamente, il tutto per l'ingiusta ed infondata in fatto ed in diritto esclusione dalla graduatoria per cui oggi è causa.*

*Che è interesse del ricorrente ottenere in tempi celeri un provvedimento di annullamento dell'impugnata esclusione, con inserimento nella graduatoria di cui si discute e con la giusta attribuzione delle aree e del punteggio spettante all'odierno istante, sia in considerazione del recente inizio del nuovo anno scolastico 2018/19 e sia a tutela del suo stato di salute psico - fisico che va di giorno in giorno peggiorando, a tutela del diritto al lavoro costituzionalmente garantito.*

**FUMUS BONI IURIS**

*PER QUANTO RIGUARDA IL FUMUS BONI IURIS questo sussiste in considerazione dell'esclusione del Russo Maurizio dalle graduatorie per ERRATA APPLICAZIONE DELLA LEGGE nel caso de quo applicazione dell'art.7 per come in narrativa ampiamente specificato e quindi non applicabile alla posizione del Russo. Tenuto altresì, conto poi dell'art. 3 legge 241/90 possiamo sostenere che il comportamento tenuto dalla P.A è stato illogico e privo di motivazione rappresentando così un manifesto eccesso di potere, infatti, nonostante le comunicazioni ed i reclami fatti pervenire dall'odierno ricorrente*



*successivamente all'esclusione dalla graduatoria, nonché, il chiesto tentativo di conciliazione la P.A perseverava nella sua decisione infondata sia in fatto che in diritto con conseguente successiva in data 7.08.2018 esclusione del Russo dalla graduatoria definitiva.*

*PERICULUM IN MORA*

*E' di tutta evidenza che nella questione de quo sussista il PERICULUM IN MORA, requisito quest'ultimo che sta alla base dell'art. 700 cpc, infatti, il Russo sia in relazione al punteggio sia all'area allo stesso spettanti in quest'anno scolastico avrebbe dovuto essere assunto a tempo indeterminato per la legge 107/2015 c.d BUONA SCUOLA . Considerati i tempi processuali è necessaria l'emissione di un provvedimento cautelare con cui questo Giudice ordini l'inserimento, seppur con riserva, dell'odierno ricorrente nella graduatoria permanente e definitiva dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia, ambito territoriale di Milano, previa sospensione del provvedimento di esclusione oggi opposto .*

*Viceversa, nelle more del giudizio di merito il sig. Russo vedrebbe preclusa ogni possibilità di assunzione a tempo in determinato .*

*E' opportuno sottolineare che per giurisprudenza consolidata la sussistenza del periculum in mora in tale situazione è stata ritenuta alla base di molteplici ordinanze ex art. 700 cpc con cui è stato ordinato al MIUR – Uffici Scolastici di inserire i ricorrente nelle graduatorie, considerando fra l'altro che l'accoglimento di*



avv. Maria Antonietta Di Giovanni

*tale istanza non procurerebbe alcun problema organizzativo poiché è la posizione del singolo ricorrente che viene ad essere considerata, non inficia in toto l'atto amministrativo.*

*Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato si insiste nell'accoglimento della presente istanza cautelare.*

*Tutto quanto sopra premesso e considerato, il sig. Russo Maurizio*

*come sopra rappresentato, difeso*

**RICORRE**

*All'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, in accoglimento dei motivi di cui in narrativa, esperiti i tentativi di rito, ritenuta la propria competenza e la sussistenza di cui all'art. 700 e 669 bis CPC rilevata altresì, l'estrema urgenza esaminati gli atti ed assunte ove ritenuto opportuno sommarie informazioni, contrariis reiectis, Voglia così provvedere*

*IN VIA CAUTELARE,*

*per tutte le ragioni di fatto e di diritto in epigrafe specificate, con provvedimento INAUDITA ALTERA PARTE disporre la sospensione del provvedimento di esclusione dalla graduatoria permanente definitiva personale ATA anno scolastico 2018/19 Miur – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia\_ Uff. X – AT Milano – via Soderini, 24 formata a seguito del bando di concorso del Direttore generale*

STUDIO LEG.

Telefax 0983/878067 – Cell. 3927701264 – email [madigiovanni@libero.it](mailto:madigiovanni@libero.it) –  
pec [madigiovanni@pec.giuffre.it](mailto:madigiovanni@pec.giuffre.it)



## STUDIO LEGALE DI GIOVANNI

avv. Maria Antonietta Di Giovanni

*regionale della Lombardia per l'anno scolastico 2018/19  
 ,pubblicata in data 07.08.2018 e per l'effetto ordinare ai  
 convenuti l'immediato reinserimento nella graduatoria  
 predetta del sig. Russo Maurizio con l'attribuzione del  
 punteggio e delle aree ad esso spettanti a decorrere dalla  
 presentazione della domanda concorsuale con contestuale  
 fissazione dell'udienza ed indicazione dei termini per la notifica  
 del ricorso e del provvedimento cautelare. In subordine qualora  
 il giudicante ritenesse necessarie sommarie informazioni fissare  
 l'udienza per la comparizione delle parti per la discussione  
 dell'istanza cautelare de quo.*

*NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE ex art. 415 cpc, fissare l'udienza  
 di comparizione delle parti in contraddittorio e accertata  
 l'invalidità e/o l'illegittimità del provvedimento di esclusione,  
 annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e/o disapplicare il  
 provvedimento di esclusione dalla graduatoria permanente  
 definitiva personale ATA 1 fascia anno scolastico 2018/19 Miur –  
 Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia\_ Uff. X – AT Milano –  
 via Soderini,24 formata a seguito del bando di concorso del  
 Direttore generale regionale della Lombardia per l'anno*

STUDIO LEG.

Telefax 0983/878067 – Cell. 3927701264 – email [madigiovanni@libero.it](mailto:madigiovanni@libero.it) –  
 pec [madigiovanni@pec.giuffre.it](mailto:madigiovanni@pec.giuffre.it)



avv. Maria Antonietta Di Giovanni

*scolastico 2018/19 e 3 per l'effetto ordinare ai convenuti il reinserimento nella predetta graduatoria retroattivamente con punteggio ed aree al Russo spettante alla data dell'esclusione come sopra specificato con ordine all'amministrazione di stipula dei contratti di lavoro per l'anno 2018/19 a tempo indeterminato.*

**Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione convenuta e per l'effetto condannare la stessa al diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno .**

*Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con distrazione a favore del procuratore costituito.*

*Salvis Juribus*

*Produzione come da indice.*

*Il Valore del C.U è pari ad €. 259,00.*

*Corigliano Rossano, lì 5.10.2018*

*Avv. Maria Antonietta Di Giovanni"*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE MODALITA' DI NOTIFICA ex  
art. 151 cpc**

*Il sottoscritto procuratore in nome e per conto della parte  
ricorrente giusta mandato a margine del presente ricorso*

STUDIO LEGALE Via Trani,10 87064 Corigliano Rossano CS

Telefax 0983/878067 – Cell. 3927701264 – email [madigiovanni@libero.it](mailto:madigiovanni@libero.it) –

pec [madigiovanni@pec.giuffre.it](mailto:madigiovanni@pec.giuffre.it)



## STUDIO LEGALE DI GIOVANNI

avv. Maria Antonietta Di Giovanni

### PREMESSO

*Che il presente ricorso ha per oggetto il reinserimento nella graduatoria permanente definitiva personale ATA 1 fascia anno scolastico 2018/19 Miur – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia\_ Uff. X – AT Milano – via Soderini,24 presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, via Gioacchino da Fiore, 34-cap 88100,*

*previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento di esclusione*

*Che ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria summenzionata, in quanto potenziali contro interessati, che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del ricorso:*

### RILEVATO CHE

*La notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile,nonché, eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio si chiede la pubblicazione sul sito del MIUR.*

*Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto avvocato fa*

### ISTANZA

*Affinchè l'Ill.mo G. del Lavoro adito , alla luce di quanto sopra premesso Voglia autorizzare la notificazione del ricorso : quanto al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. C.F. 80185250588 , presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, via Gioacchino da Fiore, 34-cap 88100, C.F. 80004580793, pec [ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it);*

STUDIO LEGALE Via Trani,10 87064 Corigliano Rossano CS

Telefax 0983/878067 – Cell. 3927701264 – email [madigiovanni@libero.it](mailto:madigiovanni@libero.it) –

pec [madigiovanni@pec.giuffre.it](mailto:madigiovanni@pec.giuffre.it)



## STUDIO LEGALE DI GIOVANNI

avv. Maria Antonietta Di Giovanni

*MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia AT  
Milano, ufficio X, in persona del Dirigente p.t. C.F. 80099830152,  
via Soderini , 24- 20146 Milano, presso Avvocatura Distrettuale  
dello Stato di Catanzaro, via Gioacchino da Fiore, 34-cap 88100,  
C.F. 80004580793 pec [ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it);*

*MIUR – Ufficio scolastico regionale per la Lombardia in p. del D  
p.t, via Pola n. 11 – 20014 Milano C.F. 97254200153 presso  
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, via Gioacchino  
da Fiore, 34-cap 88100, C.F. 80004580793 pec  
[ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it);*

*quanto ai potenziali controinteressati attraverso la  
pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e  
della Ricerca.*

*Con osservanza*

*Corigliano – Rossano, lì 5.10.18*

*Avv. Maria Antonietta Di Giovanni”*

Che è interesse del ricorrente riassumere il processo dinanzi al  
Tribunale di Milano sezione lavoro, ritenuto territorialmente  
competente, ricorrendone le condizioni di legge.

Tanto premesso e ritenuto, il sig. Russo Maurizio ut supra  
rappresentato, domiciliato e difeso

### CHIEDE

Che il G.L. adito Voglia fissare udienza di comparizione ex art  
415 Cpc, per la prosecuzione del giudizio de quo ed in  
accoglimento dei motivi di cui in narrativa esposti nel ricorso  
introduttivo qui integralmente ripetuto e trascritto ed al quale ci si  
riporta in tutto il suo tenore e contenuto, esperiti i tentativi di

STUDIO LEGALE Via Trani, 10 87064 Corigliano Rossano CS

Telefax 0983/878067 – Cell. 3927701264 – email [madigiovanni@libero.it](mailto:madigiovanni@libero.it) –  
pec [madigiovanni@pec.giuffre.it](mailto:madigiovanni@pec.giuffre.it)





avv. Maria Antonietta Di Giovanni

rito, ritenuta la propria competenza e la sussistenza di cui all'art. 700 e 669 bis CPC, rilevata altresì, l'estrema urgenza, esaminati gli atti ed assunte ove ritenuto opportuno sommarie informazioni, contrariis reiectis, Voglia così provvedere

IN VIA CAUTELARE,

per tutte le ragioni di fatto e di diritto in epigrafe specificate, con provvedimento INAUDITA ALTERA PARTE disporre la sospensione del provvedimento di esclusione dalla graduatoria permanente definitiva personale ATA anno scolastico 2018/19 Miur – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia\_ Uff. X – AT Milano – via Soderini, 24 formata a seguito del bando di concorso del Direttore generale regionale della Lombardia per l'anno scolastico 2018/19, pubblicata in data 07.08.2018 e per l'effetto ordinare ai convenuti l'immediato reinserimento nella graduatoria predetta del sig. Russo Maurizio con l'attribuzione del punteggio e delle aree ad esso spettanti a decorrere dalla presentazione della domanda concorsuale con contestuale fissazione dell'udienza ed indicazione dei termini per la notifica del ricorso e del provvedimento cautelare. In subordine qualora il giudicante ritenesse necessarie sommarie informazioni fissare

STUDIO LEGALE Via Trani, 10 87064 Corigliano Rossano CS

Telefax 0983/878067 – Cell. 3927701264 – email [madigiovanni@libero.it](mailto:madigiovanni@libero.it) –  
pec [madigiovanni@pec.giuffre.it](mailto:madigiovanni@pec.giuffre.it)



l'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare de quo.

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE ex art. 415 cpc, fissare l'udienza di comparizione delle parti in contraddittorio ed accertata l'invalidità e/o l'illegittimità del provvedimento di esclusione, annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e/o disapplicare il provvedimento di esclusione dalla graduatoria permanente definitiva personale ATA 1 fascia anno scolastico 2018/19 Miur – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia\_ Uff. X – AT Milano – via Soderini,24 formata a seguito del bando di concorso del Direttore generale regionale della Lombardia per l'anno scolastico 2018/19 e 3 per l'effetto ordinare ai convenuti il reinserimento nella predetta graduatoria retroattivamente con punteggio ed aree al Russo spettante alla data dell'esclusione come sopra specificato con ordine all'amministrazione di stipula dei contratti di lavoro per l'anno 2018/19 a tempo indeterminato.

**Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento** dell'amministrazione convenuta e per l'effetto condannare la stessa al diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali



avv. Maria Antonietta Di Giovanni

subiti e subendi dal ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno .

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con distrazione a favore del procuratore costituito.

Salvis Juribus

Produzione come da indice.

Il Valore del C.U è pari ad €. 259,00, già versato.

Corigliano Rossano, lì 27.12.2018

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE MODALITA' DI NOTIFICA ex  
art. 151 cpc

Il sottoscritto procuratore in nome e per conto della parte  
ricorrente giusta mandato a margine del presente ricorso

**PREMESSO**

Che il presente ricorso ha per oggetto il reinserimento nella graduatoria permanente definitiva personale ATA 1 fascia anno scolastico 2018/19 Miur – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia\_ Uff. X – AT Milano – via Soderini,24 domiciliata ex art.144 cpc presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano via Freguglia, 1, 20122, Milano, pec:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento di esclusione

Che ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria summenzionata, in quanto potenziali contro

STUDIO LEGALE Via Trani,10 87064 Corigliano Rossano CS

Telefax 0983/878067 – Cell. 3927701264 – email [madigiovanni@libero.it](mailto:madigiovanni@libero.it) –  
pec [madigiovanni@pec.giuffre.it](mailto:madigiovanni@pec.giuffre.it)



## STUDIO LEGALE DI GIOVANNI

avv. Maria Antonietta Di Giovanni

interessati, che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del ricorso:

### RILEVATO CHE

La notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché, eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio si chiede la pubblicazione sul sito del MIUR.

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto avvocato fa

### ISTANZA

Affinchè l'Ill.mo G. del Lavoro adito , alla luce di quanto sopra premesso Voglia autorizzare la notificazione del ricorso : quanto al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. C.F. 80185 250588 , ex art 144 cpc presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano via Freguglia, 1, 20122, Milano, pec:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia AT Milano, ufficio X, in persona del Dirigente p.t. C.F. 80099830152, via Soderini , 24- 20146 Milano, presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano via Freguglia, 1, 20122, Milano, pec:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

MIUR – Ufficio scolastico regionale per la Lombardia in p. del D p.t, via Pola n. 11 – 20014 Milano C.F. 97254200153 presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano via Freguglia, 1, 20122, Milano, pec:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

STUDIO LEGALE Via Trani,10 87064 Corigliano Rossano CS

Telefax 0983/878067 – Cell. 3927701264 – email [madigiovanni@libero.it](mailto:madigiovanni@libero.it) –

pec madigiovanni@pec.giuffre.it



## *STUDIO LEGALE DI GIOVANNI*

avv. Maria Antonietta Di Giovanni

quanto ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Con osservanza

Corigliano – Rossano, lì 27.12.18

Avv. Maria Antonietta Di Giovanni

STUDIO LEGALE Via Trani, 10 87064 Corigliano Rossano CS  
Telefax 0983/878067 – Cell. 3927701264 – email [madigiovanni@libero.it](mailto:madigiovanni@libero.it) –  
pec [madigiovanni@pec.giuffre.it](mailto:madigiovanni@pec.giuffre.it)





Nr. 13088/18

**La dott.ssa Sara Manuela Moglia**

Letto la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.

**FISSA**

Per la comparizione delle parti l'udienza dell'11 marzo 2019, ore 9,45 con termine per la notifica del ricorso alle amministrazioni convenute ed ai soggetti già iscritti nelle graduatorie nelle quali chiede di essere immesso il ricorrente (notifica quest'ultima da effettuarsi nelle forme di cui all'art. 150 c.p.c.), entro il 5 febbraio 2019.

Visto l'art. 415 c.p.c.;

**f i s s a**

l'udienza di discussione per la trattazione del merito per il giorno 6 maggio 2019, ore 9,45 dinanzi a sé, stanza n. 33 piano 2° dell'intestato ufficio giudiziario, Via San Barnaba, 50, a cui le parti sono tutte tenute a comparire personalmente, avvertendo il convenuto che per non incorrere nelle decadenze di legge, egli ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c. .

In caso di notifica via PEC, il giudice dispone che la parte ricorrente curi, entro cinque giorni prima dell'udienza sopra fissata, la trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute di cui all'art. 3-bis, comma 3, l. 53/1994 (in formato .eml o .msg), nonché della copia dell'atto notificato, inserendo l'atto notificato e la relata di notifica all'interno della busta telematica e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa al destinatario della notificazione;

dispone che la parte ricorrente depositi in udienza stralcio del registro INI-PEC contenente l'indirizzo pec del destinatario della notifica, estratto alla data della notifica del ricorso.

Milano, 9 gennaio 2019



Il giudice

Dott.ssa Sara Manuela Moglia

